Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Venerdì, 14 giugno 1929 - ANNO VII** — **Numero 138**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 18. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 48; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — **Verona:** *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1584.

LEGGE 10 giugno 1929, n. 936.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

La quota di spesa, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, rimasta tuttora da inscrivere in bilancio, è rinviata agli esercizi successivi.

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1929-30 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 24 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30.

Art. 8.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,750,000 —
2	Acquisto di libri per le biblioteche	13,500 —
3	Manutenzione locali	55,000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	35,000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	80,000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale della Amministrazione centrale	110,000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	120,000 —
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	60,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,500 —
12	Spese casuali	90,000 —
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		4,694,000 —
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse)	42,000,000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	265,000 —
		42,265,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse)	104,965,000 —
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	80,395,000 —
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo	6,350,000 —
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario - Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130	2,022,000 —
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	2,000,000 —
22	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	45,000 —
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti	165,000 —
24	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042	20,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
25	Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque	30,000 —
26	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
27	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	100,000 —
28	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	40,000 —
		196,132,000 —
	Spese di giustizia.	
29	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
30	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 3, lettera *B*, del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561, e art. 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, numero 561) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 —
31	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione, nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (Spesa obbligatoria)	20,000,000 —
		24,000,000 —
	Spese per servizi speciali.	
32	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato	5,000,000 —
33	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero).	15,000 —
		5,015,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.	
34	Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	10,000,000 —
35	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	64,000,000 —
36	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla Scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere	1,200,000 —
37	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti di pena e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	80,000,000 —
38	Mantenimento e trasporto dei corrigendi dei vari istituti di prevenzione governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i ricoverati governativi e relativi uffici	8,000,000 —
39	Servizio delle manifatture carcerarie	15,500,000 —
40	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati adibiti a istituti di prevenzione e di pena	4,000,000 —
41	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (Spese fisse)	140,000 —
		182,840,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
42	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	157,000 —
43	Retribuzione al personale avventizio	60,000 —
44	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853: 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127; 21 maggio 1924, n. 1200; 7 maggio 1927, n. 664, e 23 ottobre 1927, n. 1966) (Spese fisse)	9,040,000 —
45	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	20,000 —
		9,277,000 —
	Servizi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico.	
46	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	6,200,000 —
47	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico	500,000 —
		6,700,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	
48	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	14,000,000 —
	Costruzioni di edifici carcerari.	
49	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) (Spesa ripartita)	*per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	4,694,000 —
Debito vitalizio	42,265,000 —
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	196,132,000 —
Spese di giustizia	24,000,000 —
Spese per servizi speciali	5,015,000 —
Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	182,840,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	454,946,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	9,277,000 —
	Servizi di culto nelle nuove provincie	6,700,000 —
	Spesa per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	14,000,000 —
	Costruzioni di edifici carcerari	—
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	29,977,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	484,923,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

APPENDICE N. 1. **TABELLA *B*.**

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . .	10,811,510 —
2	Prodotto di beni stabili	200,000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,700,000 —
		14,711,510 —
	Proventi diversi.	
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	3,700,000 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350,000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		4,060,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 —
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364, e 7 maggio 1927, n. 694	68,000,000 —
		68,470,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
9	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	14,711,510 —
	Proventi diversi	4,060,000 —
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	18,771,510 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive.*	
	Contributi	68,470,000 —
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali	3,680,000 —
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	72,150,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	87,241,510 —
	Categoria II. — Trasformazione di capitali	3,680,000 —
	Totale generale (Entrate reali)	90,921,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,275,000 —
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	30,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 —
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	46,625 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia	233,000 —
		1,827,175 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	725,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Contributi allo Stato.	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	352,500 —
	Imposte e tasse.	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (Spese obbligatorie)	600,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	210,000 —
	Spese patrimoniali.	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,050,000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	40,000 —
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	1,070,000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	525,000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifizi annessi	400,000 —
		3,085,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	320,000 —
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	90,000 —
19	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,216,000 —
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	470,000 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 —
23	Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 —
24	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	74,508,000 —
		77,143,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero.	
25	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	415,800 —
26	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 —
27	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 —
28	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani . .	6,000 —
		961,800 —
	Spese diverse.	
29	Spese casuali	5,000 —
30	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 —
31	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 —
32	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 —
33	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
34	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.	557,730 —
		97[illegible],730 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Fondi di riserva.	
35	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	517,900 —
36	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
		617,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
37	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	120,000 —
38	Indennità temporanea al personale civile di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	83,200 —
39	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	55,000 —
40	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (6ª delle sette annualità) . .	488,095 —
		746,295 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
41	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	3,680,110 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	1,827,175 —
	Debito vitalizio	725,000 —
	Contributi allo Stato	352,500 —
	Imposte e tasse	600,000 —
	Spese di liti e contrattuali	210,000 —
	Spese patrimoniali	3,085,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	77,143,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	961,800 —
	Spese diverse	972,730 —
	Fondi di riserva	617,900 —
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	86,495,105 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	Categoria I. — Spese effettive	746,295 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali	3,680,110 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,426,405 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	87,241,400 —
	Categoria II. — Trasformazione di capitali	3,680,110 —
	Totale generale (Spese reali)	90,921,510 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (Tabelle B e C).

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	18,771,510 —
	Spesa.	86,495,105 —
	Differenza . . .	-67,723,595 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	68,470,000 —
	Spesa.	746,295 —
	Differenza . . .	+67,723,705 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (insieme).	
	Entrata	87,241,510 —
	Spesa.	87,241,400 —
	Differenza . . .	+ 110 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	3,630,000 —
	Spesa.	3,630,110 —
	Differenza . . .	— 110 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive .	+ 110 —
	Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 110 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Elenco n. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
24	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti).
30	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
33	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
	SPESA STRAORDINARIA.
41	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Elenco n. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Elenco n. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
34	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
	SPESA STRAORDINARIA.
38	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).
39	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

APPENDICE N. 2.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	1,078,100 —
2	Prodotto di beni stabili	40,000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
		1,448,100 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	1,448,100 —
Proventi diversi	58,000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,506,100 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi	1,100,000 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,606,100 —
Categoria II. — Trasformazione di capitali	190,000 —
Totale generale (Entrate reali)	2,796,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	PARTE PRIMA. — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale	28,500 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	7,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa	10,500 —
		91,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 —
	Imposte e tasse.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria e d'ordine)	187,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	425,000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	11,600 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e obbligatorie)	271,000 —
		707,600 —
	Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 —
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (Spese fisse e obbligatorie)	40,000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese fisse e obbligatorie)	572,000 —
		1,312,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese varie.	
16	Spese casuali	3,200 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine e obbligatoria)	500 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
		3,700 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	100,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
		100,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 —
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
		190,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76,070 —
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186) . . .	*per memoria*
		199,100 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343. . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	RIASSUNTO.	
	PARTE PRIMA — SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	91,000 —
	Spese di liti e contrattuali	5,200 —
	Imposte e tasse	187,000 —
	Spese patrimoniali	707,600 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,312,000 —
	Spese varie	2,700 —
	Fondi di riserva	109,590 —
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	2,407,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,597,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	PARTE SECONDA. — SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	Titolo primo (Spesa ordinaria)	199,100 —
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	—
	Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	199,100 —
	Insieme (Parte prima e seconda)	2,796,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (Tabelle D ed E).

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,407,000 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria . . .	199,100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria . .	—
		2,606,100 —
	Entrata . . . Titolo I - Entrata ordinaria . . .	1,506,100 —
	Titolo II - Entrata straordinaria . .	1,100,000 —
		2,606,100 —
	Differenza . . .	—
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria . . .	190,000 —
	Entrata . . . Titolo II - Entrata straordinaria . . .	190,000 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Elenco n. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. — Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Elenco n. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Elenco n. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

APPENDICE N. 3.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	325,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	490,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	47,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	862,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	43,000 —
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 278 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	5,000 —
	Totali del movimento di capitali	48,000 —
	Totale generale delle entrate	910,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	1,116,289.73
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	2,026,289.73

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	436,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	45,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	270,000 —
6	Spese diverse e casuali	3,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	20,000 —
10	Fondo di riserva	60,000 —
	Totale delle spese effettive	840,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 —
	Totale generale	910,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	862,000 —
	Spesa	840,000 —
	Differenza	+ 22,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	48,000 —
	Spesa	70,000 —
	Differenza	— 22,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	910,000 —
	Totale generale delle spese	910,000 —
	Differenza	
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	2,026,289.73
	Spesa complessiva	910,000 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	1,116,289.73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA *F.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	435,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	818,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	103,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	14,114 —
	Totale delle entrate effettive	1,370,114 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	10,000 —
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	199,000 —
	Totale del movimento di capitali	209,000 —
	Totale generale delle entrate	1,579,114 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	101,639.48
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	1,680,753.48

Segue TABELLA *F.*

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	794,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	107,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	330,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	15,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	14,114 —
11	Fondo di riserva	35,000 —
	Totale delle spese effettive	1,359,114 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 —
	Totale generale delle spese	1,579,114 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,370,114 —
	Spesa	1,359,114 —
	Differenza	+ 11,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	209,000 —
	Spesa	220,000 —
	Differenza	— 11,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	1,579,114 —
	Totale generale delle spese	1,579,114 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	1,680,753.48
	Spesa complessiva	1,579,114 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	101,639.48

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	240,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	392,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	40,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578.	8,292 —
	Totale delle entrate effettive	680,292 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	5,000 —
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-1928 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità.	4,000 —
	Totale del movimento di capitali	9,000 —
	Totale generale delle entrate	689,292 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	565,810.63
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario.	1,255,102.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	437,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	50,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	135,000 —
6	Spese diverse e casuali	2,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	5,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,292 —
11	Fondo di riserva	25,000 —
	Totale delle spese effettive	664,292 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	25,000 —
	Totale generale delle spese	689,292 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	680,292 —
	Spesa	664,292 —
	Differenza	+ 16,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	9,000 —
	Spesa	25,000 —
	Differenza	— 16,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	689,292 —
	Totale generale delle spese	689,292 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	1,255,102.63
	Spesa complessiva	689,292 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	565,810.63

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	398,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	680,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	108,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	80,000 —
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	13,696 —
	Totale delle entrate effettive	1,279,696 —
	Movimento di capitali.	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 —
	Totale generale delle entrate	1,799,696 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	988,301.14
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	2,787,997.14

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	958,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	85,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	9,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	7,500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	152,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	15,000 —
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	13,696 —
11	Fondo di riserva	33,000 —
	Totale delle spese effettive	1,277,696 —
	Movimento di capitali.	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	522,000 —
	Totale generale delle spese	1,799,696 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	1,279,696 —
	Spesa	1,277,696 —
	Differenza	+ 2,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	520,000 —
	Spesa	522,000 —
	Differenza	— 2,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	1,799,696 —
	Totale generale delle spese	1,799,696 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	2,787,997.14
	Spesa complessiva	1,799,696 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	988,301.14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	245,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	94,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	90,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	150,000 —
	Totale delle entrate effettive	579,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	11,000 —
	Totale generale delle entrate	590,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	252,479.67
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	842,479.67

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	383,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	45,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	*per memoria*
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	119,000 —
6	Spese diverse e casuali	1,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	15,000 —
10	Fondo di riserva	15,000 —
	Totale delle spese effettive	579,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Reinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 —
	Totale generale delle spese	590,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	579,000 —
	Spesa	579,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	11,000 —
	Spesa	11,000 —
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale dell'entrata	590,000 —
	Totale generale della spesa	590,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	842,479.67
	Spesa complessiva	590,000 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	252,479.67

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	2,100,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	150,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	100,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive	2,350,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,020,000 —
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	20,000 —
	Totale del movimento di capitali	1,040,000 —
	Totale generale delle entrate	3,390,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	706,051.63
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	4,096,051.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	695,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	278,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	100,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	60,000 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	750,000 —
6	Spese diverse e casuali	4,000 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	330,000 —
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	18,000 —
10	Fondo di riserva	50,000 —
	Totale delle spese effettive	2,285,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 —
	Totale generale delle spese	3,390,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	2,350,000 —
	Spesa	2,285,000 —
	Differenza	+ 65,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,040,000 —
	Spesa	1,105,000 —
	Differenza	— 65,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	3,390,000 —
	Totale generale delle spese	3,390,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	4,096,051.63
	Spesa complessiva	3,390,000 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	706,051.63

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
1	Redditi patrimoniali	43,000 —
2	Proventi dei benefici vacanti	286,000 —
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	75,000 —
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	100,000 —
	Totale delle entrate effettive	504,000 —
	Movimento di capitali.	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	16,000 —
	Totale generale delle entrate	520,000 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	175,233.12
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	695,233.12

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
1	Spese di personale e generali di amministrazione	400,000 —
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	32,000 —
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 —
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 —
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	45,000 —
6	Spese diverse e casuali	500 —
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	*per memoria*
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	15,000 —
10	Fondo di riserva	10,000 —
	Totale delle spese effettive	504,000 —
	Movimento di capitali.	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 —
	Totale generale delle spese	520,000 —

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	504,000 —
	Spesa	504,000 —
	Differenza	—
	Movimento di capitali.	
	Entrata	16,000 —
	Spesa	16,000 —
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale dell'entrata	520,000 —
	Totale generale della spesa	520,000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	695,233.12
	Spesa complessiva	520,000 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	175,233,12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate effettive.	
	Redditi patrimoniali	3,786,000 —
	Proventi dei benefici vacanti	2,910,000 —
	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	*per memoria*
	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	563,000 —
	Contributi fra Economati generali nelle spese di amministrazione	330,000 —
	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	36,102 —
	Totale delle entrate effettive	7,625,102 —
	Movimento di capitali.	
	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 —
	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	40,000 —
	Totale del movimento di capitali	1,853,000 —
	Totale generale delle entrate	9,478,102 —
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28	4,005,805.40
	Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario	13,483,907.40

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese effettive.	
	Spese di personale e generali di amministrazione	4,103,000 —
	Imposte, tasse e contributi all'erario	642,000 —
	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	133,000 —
	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	114,000 —
	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,801,000 —
	Spese diverse e casuali	19,000 —
	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	330,000 —
	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	103,000 —
	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	36,102 —
	Fondo di riserva	228,000 —
	Totale delle spese effettive	7,509,102 —
	Movimento di capitali.	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 —
	Totale generale delle spese di competenza	9,478,102 —

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate e spese effettive.	
	Entrata	7,625,102 —
	Spesa	7,509,102 —
	Differenza	+ 116,000 —
	Movimento di capitali.	
	Entrata	1,853,000 —
	Spesa	1,969,000 —
	Differenza	— 116,000 —
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.	
	Totale generale delle entrate	9,478,102 —
	Totale generale delle spese	9,478,102 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE.	
	Entrata complessiva	13,483,907.40
	Spesa complessiva	9,478,102 —
	Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30	4,005,805.40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

APPENDICE N. 4.

TABELLA G.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	PARTE PRIMA. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate ordinarie.	
1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 —
2	Prelevamenti dal Fondo sopravanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale	*per memoria*
		5,000,000 —
3	Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali	50,000 —
4	Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio.	5,890,000 —
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi	400,000 —
	b) Ritenute in conto entrata Fondo sopravanzi	9,500 —
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	250,000 —
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	30,000 —
	e) Entrate e recuperi ordinari diversi	75,000 —
		6,644,700 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Entrate straordinarie.	
6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari prescritti	50,000 —
	b) Entrate straordinarie diverse	7,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	57,000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Entrate di pertinenza dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	550,000 —
	c) Imposta complementare sul reddito	20,000 —
	d) Ritenuta per fondo di garanzia	5,000 —
	e) Ritenute per tasse di bollo	5,000 —
	f) Altre ritenute	*per memoria*
8	Entrate pertinenti a terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	400,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	17,000 —
	c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaro (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
9	Entrate di pertinenza di diversi	6,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,003,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Gestione degli Archivi (Entrate effettive):	
	Entrate ordinarie:	
	Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 —
	Altre entrate ordinarie	6,644,500 —
	Entrate straordinarie:	
	Proventi straordinari	57,000 —
		11,701,500 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nelle spese	1,003,000 —
	Totale delle entrate	12,704,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	PARTE SECONDA. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	SPESE EFFETTIVE.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	300,000 —
	b) Imposte e tasse	36,000 —
	c) Oneri patrimoniali	4,500 —
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,500,000 —
	Supplementi di servizio attivo	800,000 —
	Pensioni	700,000 —
	Indennità per una sola volta invece di pensioni	150,000 —
	b) Locali in affitto	625,000 —
	c) Spese di ufficio	275,000 —
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	375,000 —
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Spese per il completamento, la regolarizzazione e il riordinamento delle schede dei notari cessati (Spesa obbligatoria)	25,000 —
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati.	35,000 —
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	70,000 —
	Ispezioni agli archivi	10,000 —
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	50,000 —
	d) Spese casuali	20,000 —
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute	60,000 —
	f) Altre spese ordinarie	50,000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	40,000 —
6	Fondo per le spese impreviste	145,000 —
	Totale delle spese ordinarie	8,270,500 —
	Spese straordinarie.	
7	Spese per il personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	*per memoria*
	b) Indennità temporanea mensile	810,000 —
	c) Supplenze, missioni e tramutamenti	100,000 —
	d) Sussidi	20,000 —
	e) Spese straordinarie diverse	120,000 —
	Totale delle spese straordinarie	1,050,000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate.	
8	Somme dovute allo Stato:	
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) della imposta di ricchezza mobile	550,000 —
	c) dell'imposta complementare sul reddito	20,000 —
	d) delle ritenute per il Fondo di garanzia	5,000 —

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	e) della ritenuta per tassa di bollo	5,000 —
	f) delle altre ritenute	*per memoria*
9	Somme dovute a terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	400,000 —
	b) per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate	17,000 —
	c) spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
10	Somme dovute a diversi	6,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,003,000 —
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Gestione degli Archivi (Spese effettive):	
	Spese ordinarie	8,270,500 —
	Spese straordinarie	1,050,000 —
		9,320,500 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nelle entrate	1,003,000 —
	Totale delle spese	10,323,500 —
	RIEPILOGO.	
	Entrata	12,704,500 —
	Spesa	10,323,500 —
	Avanzo previsto	+ 2,381,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1585.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 giugno 1929, n. 935.

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il 15 giugno 1929.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 102. — MANCINI.

Protocole additionnel au Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse sont convenus de modifier le Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923 comme il suit:

1. L'Italie renonce à la consolidation du droit repris sous la position 93 *a*) du tarif douanier suisse (Beurre frais;

beurre frais pour la table, même salé), stipulée dans l'annexe *C* (Droits d'entrée en Suisse) du Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923.

2. La Suisse renonce aux droits conventionnels stipulés dans l'annexe *A* (Droits d'entrée en Italie) du Traité de commerce précité, pour les positions ci-après du tarif douanier italien:

a) N. 26 *b*) 1 *a*) (Lait condensé sans sucre, en poudre);

b) N. 809 *b*) 1 *a*) et 809 *b*) 2 *a*) (Peaux tannées sans poil, finies ou non, sauf les peaux parcheminées: de veau, de génisse et autres petites peaux bovines ou chevalines, entières ou en demi-pièces, préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte).

Les arrangements stipulés sous 1. et 2. entreront en vigueur le 15 juin 1929.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en double exemplaire, à Rome le 31 mai mil neuf cent vingt neuf.

MUSSOLINI. WAGNIÈRE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1586.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1929, n. 927.
Disciplina dei mercati del pesce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, che disciplina i mercati e gli spacci del pesce e la legge 22 dicembre 1927, n. 2586, che converte in legge il precedente decreto-legge;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti sulla pesca;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme la vendita dei prodotti della pesca all'ingrosso ed al minuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le finanze, le comunicazioni, la giustizia e i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Della vendita all'ingrosso.

Art. 1.

I Comuni litoranei, nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le trecento tonnellate, ed i Comuni, nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il giudizio sulla idoneità della organizzazione e della costruzione suddette spetta insindacabilmente al Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

Ogni mercato all'ingrosso è disciplinato da un regolamento comunale da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia e del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 3.

Ad ogni mercato sopraintende un direttore nominato dal Comune.

Sono sottoposte alla disciplina ed al controllo del direttore del mercato la gestione dei commissionari, le operazioni che si compiono nel mercato e le altre che hanno attinenza con esso.

Le vendite vengono di regola eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica ed il prezzo viene proclamato ad alta voce.

Fra i servizi generali che debbono essere organizzati nel mercato s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario ed il servizio di informazioni.

Le direzioni di mercato stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle quantità e sui prezzi delle merci.

Dei risultati delle aste viene redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

Art. 4.

Il podestà nomina, annualmente, una Commissione, con rappresentanza dei produttori, dei commissionari e dei rivenditori, per dar parere sugli argomenti concernenti l'ordinamento del mercato che il podestà medesimo intenda di sottoporre al suo esame.

Art. 5.

I produttori possono provvedere alla vendita o direttamente o valendosi dell'opera di commissionari. Nel primo caso, le aste sono eseguite da agenti astatori i quali sono nominati dal Comune anche quando ricorra l'applicazione dell'art. 10.

Il numero dei posti di commissionario viene determinato dal Comune, il quale conferisce i posti stessi a persone che presentino i migliori requisiti di moralità e di idoneità.

Per il conferimento dei posti di commissionario e per la nomina degli astatori sono preferite le persone designate dalle organizzazioni dei produttori, che diano affidamento di recare sul mercato notevoli quantitativi di merci.

In casi particolari le direzioni di mercato possono essere autorizzate dalla autorità comunale ad esercitare la funzione commissionaria.

Art. 6.

Il conferimento dei posti di commissionari è fatto per una durata non superiore ad anni cinque.

Il conferimento stesso è rinnovato, quando il commissionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi assunti.

Dei posti di commissionario non è consentita la cessione senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

La provvigione da corrispondere da parte dei produttori ai commissionari, per le vendite eseguite da questi ultimi,

non può superare il 5 per cento del prezzo di deliberazione dei prodotti.

Art. 7.

I commissionari sono tenuti a versare una cauzione entro i limiti da L. 2000 a L. 25,000.

La cauzione si intende prestata a garanzia degli obblighi del commissionario e del pagamento delle eventuali penalità.

Art. 8.

Per sopperire alle spese dei servizi di mercato, può essere imposto:

a) il pagamento di un diritto d'asta, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo di deliberazione, a carico di chi venda direttamente i propri prodotti;

b) il pagamento di un diritto di mercato, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo suddetto, a carico di chi venda i propri prodotti, tanto direttamente, quanto per mezzo di commissionari;

c) un diritto di posteggio a carico dei commissionari.

Art. 9.

E' consentito indirizzare i prodotti al mercato all'ingrosso, senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla direzione del mercato affidati, per la vendita, ad uno dei commissionari, e, quando la direzione stessa abbia la facoltà indicata nell'ultimo comma dell'art. 5, sono venduti direttamente.

Art. 10.

L'assunzione dei servizi generali di mercato, quando il Comune non li eserciti direttamente, può essere affidata ad enti, a società ed a privati. Le relative convenzioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Ai Comuni che debbano procedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato potrà essere consentito dal Ministro per l'economia nazionale di elevare il diritto di mercato fino al massimo del due e mezzo per cento, per il periodo di tempo necessario ad ottenere l'ammortamento delle spese occorse.

I progetti tecnici relativi debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

In casi eccezionali il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.

Art. 13.

Nel caso di contravvenzione alle norme del regolamento di mercato l'autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da altre leggi, può:

a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nel mercato;

b) sospendere dalle funzioni, fino a tre mesi, i commissionari e revocare la loro nomina;

c) applicare pene pecuniarie fino a L. 1000.

La stessa autorità comunale può revocare la nomina dei commissionari quando essi, pur non contravvenendo al regolamento del mercato, siano inadempienti circa gli altri obblighi inerenti alle loro funzioni.

Contro il provvedimento emanato dall'autorità comunale, ai termini del presente articolo, è ammesso soltanto ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia, entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso.

Art. 14.

Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'economia nazionale, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 9 della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Capo II.

Della vendita al dettaglio.

Art. 15.

In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo primo, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal Prefetto sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Nelle città con popolazione superiore a 100 000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio e nelle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

Art. 16.

E' in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dalla autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Capo III.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere di ufficio ed a spese del Comune alla organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione

dei relativi impianti, quando il detto Comune non vi provveda, o non vi provveda adeguatamente, nel termine a tal uopo fissato dallo stesso Ministro;

b) per procedere, di ufficio e a spese del Comune, alla compilazione dei regolamenti di mercato all'ingrosso, quando tali regolamenti non siano stati inviati nel termine fissato dal Ministro, e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 18.

Il Prefetto della Provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, alla organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione dei relativi regolamenti, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, o. a giudizio insindacabile dello stesso Prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

Art. 19.

Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 2, il Ministro per l'economia nazionale può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

Art. 20.

Sono abrogati il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, che disciplina i mercati e gli spacci del pesce, la legge 22 dicembre 1927, n. 2586, che converte in legge il decreto suddetto, e l'art. 4 del R. decreto legge 20 novembre 1927, numero 2525, recante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — CIANO — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 89. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1587.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 928.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Carta del lavoro;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 2832, che autorizza il Governo del Re ad emanare norme aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta del lavoro;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Assicurazione.

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro le malattie professionali per gli operai addetti alle lavorazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, quando per essi sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma degli articoli 1 e 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Sono considerate professionali le malattie contemplate nella tabella di cui all'articolo precedente che siano state contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni per ciascuna malattia specificate nella tabella stessa.

La tabella predetta potrà essere modificata o completata con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le corporazioni, sentito il parere della sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Art. 3.

Sono estese all'assicurazione contro le malattie professionali le disposizioni dei titoli III, IV, V e VI della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, in quanto siano applicabili o non sia diversamente stabilito dalle disposizioni seguenti.

Art. 4.

Le indennità per il caso d'inabilità temporanea assoluta al lavoro sono dovute a partire dal decimo giorno di inabilità.

Le indennità per il caso di inabilità permanente sono dovute quando l'attitudine al lavoro sia ridotta di almeno il 20 %.

Art. 5.

Le indennità per ogni caso di inabilità permanente assoluta e per quei casi di inabilità permanente parziale in cui l'attitudine al lavoro sia ridotta almeno del 50 % saranno versate a cura dell'istituto assicuratore alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per gli effetti di cui alle disposizioni seguenti.

Fino alla scadenza del termine di tre anni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto o fino alla definizione dell'eventuale giudizio di revisione, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatale.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'indennità, inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata a seguito del giudizio di revisione e dedotte le somme già pagate a titolo di sussidio mensile secondo le disposizioni del precedente capoverso, sarà convertita in rendita vitalizia sulla base di tabelle approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, senza che si possa in alcun caso autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo dell'indennità stessa.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza di tre anni dalla manifestazione della malattia professionale ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata come sopra a titolo di sussidio mensile, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'art. 37 della stessa legge, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza della malattia professionale. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Le indennità saranno dovute anche quando l'operaio abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni in corrispondenza delle quali è ammesso il diritto all'indennità, semprechè in ogni caso l'inabilità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennità saranno pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.

Art. 7.

L'operaio ha l'obbligo di sottostare alle cure che l'istituto assicuratore ritenga necessarie e di entrare, a tal fine, nei luoghi di cura indicati dall'istituto stesso.

Le spese di dette cure sono a carico dell'istituto assicuratore.

In caso di ingiustificato rifiuto l'operaio perde il diritto alla indennità.

Art. 8.

La denuncia della malattia deve essere fatta dall'operaio entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa a pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

La denuncia deve essere fatta al datore di lavoro, il quale entro i cinque giorni successivi deve trasmetterla, corredata di certificato medico, all'istituto assicuratore.

Art. 9.

L'azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di un anno dalla manifestazione della malattia.

Art. 10.

La revisione della indennità, di cui all'art. 13 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, può essere chiesta, nel termine di tre anni dalla manifestazione della malattia, dall'operaio ammalato e dall'istituto assicuratore pel solo caso di modificazioni sopravvenute nelle condizioni fisiche dell'operaio derivanti dalla malattia.

In caso di morte dell'operaio prima della fine del termine di tre anni dalla manifestazione della malattia, la revisione dell'indennità può essere richiesta, nel caso ammesso dal comma precedente, dagli aventi diritto a norma dell'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e dall'istituto assicuratore, ma la domanda dovrà essere fatta a pena di decadenza entro due mesi dalla data della morte e sempre entro l'indicato termine di tre anni dalla manifestazione della malattia.

Art. 11.

Gli istituti assicuratori ammessi all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, provvederanno all'assicurazione istituita col presente decreto, mediante un aumento del contributo o premio pagato dai datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 12.

I datori di lavoro, al momento in cui provvedono all'assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, debbono denunciare all'istituto assicuratore, presso il quale stipulano l'assicurazione predetta, le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto, con tutti gli elementi e indicazioni che saranno all'uopo richiesti dall'istituto medesimo.

I datori di lavoro, tenuti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto a provvedere all'assicurazione, debbono fare la denunzia di cui al precedente comma nel termine di un mese dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari di cui all'art. 17.

Art. 13.

Nessuna indennità è dovuta per le malattie professionali già in atto e manifestatesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle che si manifestassero posteriormente nel termine di sei mesi dalla data predetta.

Parimenti non è dovuta alcuna indennità per le malattie professionali che si manifestino in operai che abbiano cessato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, di prestare la loro opera nelle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le malattie professionali e per le lavorazioni alle quali venga estesa l'assicurazione obbligatoria ai termini del secondo comma dell'art. 2 e avranno effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento di estensione.

CAPO II.

Disposizioni varie.

Art. 14.

L'infezione carbonchiosa è considerata infortunio sul lavoro agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 15.

L'art. 7, 4° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è modificato come segue:

« Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, e se si tratta di persone soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio o di malattia professionale, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento, non superi la retribuzione annua dell'assicurato ».

Art. 16.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denunzia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

La denunzia deve essere fatta ai circoli di ispezione dell'industria e del lavoro competenti per territorio.

Le contravvenzioni alla presente disposizione saranno punite con una ammenda da L. 25 a L. 100.

Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, l'ammenda sarà da L. 200 a L. 1000.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione delle norme predette.

Le modificazioni e le aggiunte ulteriori, che saranno apportate a norma dell'art. 2 (2° comma) alla tabella annessa al presente decreto, entreranno in vigore dopo un mese dalla data di pubblicazione del decreto della loro approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 90. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilità di ciascuna delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro.

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (art. 6 del decreto)
1) Intossicazione da piombo, sue leghe e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	*a)* Trattamento dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco. *b)* Fusione del vecchio zinco e del piombo in pani. *c)* Fabbricazione di oggetti di piombo o di leghe di piombo. *d)* Lavori delle industrie poligrafiche nei quali si impiegano piombo o leghe di piombo. *e)* Fabbricazione di composti di piombo. *f)* Fabbricazione e riparazione di accumulatori. *g)* Preparazione e impiego di smalti e vetrine contenenti piombo. *h)* Lavori di pulimento con limatura di piombo o con impasti piombiferi. *i)* Lavori di pittura che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tinte contenenti colori di piombo.	Un anno
2) Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	*a)* Trattamento dei minerali di mercurio fino all'imbottigliamento del metallo. *b)* Fabbricazione di composti di mercurio. *c)* Fabbricazione di apparecchi a mercurio di misura o di laboratorio. *d)* Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli (Secretaggio del pelo dei cappelli). *e)* Doratura a fuoco con impiego di mercurio. *f)* Impiego delle pompe a mercurio. *g)* Fabbricazione delle capsule al fulminato di mercurio. *h)* Argentatura delle lastre da specchio con impiego di mercurio.	Un anno

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (art. 6 del decreto)
3) Intossicazione da fosforo bianco (o giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	a) Fabbricazione di fuochi d'artifizio e di micce per mina con fosforo bianco.	Due anni
4) Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	a) Fabbricazione del solfuro di carbonio. b) Estrazione di olii, di grassi, di essenze o di resine mediante il solfuro di carbonio. c) Produzione della viscosa e successive operazioni precedenti la filatura nelle fabbriche di seta artificiale. d) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del cautchouc con solfuro di carbonio.	Un anno
5) Intossicazione da benzolo e omologhi, da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	a) Produzione del benzolo e omologhi, dei derivati nitrati e clorati del benzolo e dei suoi omologhi. b) Lavorazioni nelle quali si impiega il cautchouc in soluzione di benzolo. c) Fabbricazione di profumi e di saponi in cui s'impiegano derivati del benzolo.	Un anno
6) Anchilostomiasi.	a) Lavori nelle miniere, nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.	Sei mesi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Livorno, approvato con R. decreto 7 maggio 1899;
Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in detta Provincia, approvato con R. decreto 3 aprile 1905;
Visto lo schema di secondo elenco suppletivo, col quale si provvede alla rettifica di indicazione o all'estensione di limiti di demanialità per alcuni corsi d'acqua già compresi nell'elenco principale e alla iscrizione di altri corsi d'acqua;
Visti gli atti dell'istruttoria eseguita su detto schema di elenco, a sensi delle vigenti disposizioni;
Ritenuto che non furono presentate opposizioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto n. 2670 del 15 ottobre 1928;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 239.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Ugione	Tirreno e Calambrone	Livorno	Dalla foce alle sue origini, queste incluse, compreso il gruppo di sorgenti denominate dell'Arme
2	Rio dell'Acqua Puzzolente e di Vallelunga	Ugione	Id.	Dallo sbocco per tutto il tratto dei due rami Puzzolente e Vallelunga compresi i gruppi di sorgenti delle Basse, Paganello e del Lupo
3	Rio Cigna inf. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse compreso l'affluente Cignolo
6	Rio Ardenza	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutti e due i tratti denominati Ardenza e Popogna, compreso l'affluente Valle Corsa
31	Botro Forcone inf. 6	Ardenza	Id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse
32	Botro delle Prugnaticce inf. 6	Id.	Id.	Id.
33	Botro delle Carrozze o d'Antignano	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
34	Rio Maroccone	Id.	Id.	Id.
35	Botro Calafuria	Id.	Id.	Id.
36	Botro Calignaia	Id.	Id.	Id.
37	Botro del Rogiolo	Id.	Id.	Id.
38	Botro Quercianella	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutto il tratto dei due rami Quercianella e Forconi
11	Rio della Madonnina	Id.	Isola dell'Elba - Portoferraio	Dalla foce alla confluenza col S. Martino (numero 12 del presente elenco) compreso l'affluente Fosso Lazzaro
14	Fosso della Regnaia o Fabrello	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
17	Rio del Prato	Catenacci	Id.	Dalla confluenza col fosso Catenacci (n. 40 del presente elenco) alle sue origini, queste incluse
22	Rio della Acona o fosso Condotto	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
39	Fosso di Acqua Cavalla	Rio del Piano	Isola dell'Elba - Portoferraio	Dalla confluenza del Rio del Piano (n. 16 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
40	Fosso dei Catenacci	Valdana	Id.	Dalla confluenza col Valdana (n. 21 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
41	Fosso del Buraccio	Id.	Id.	Dalla confluenza col Valdana (n. 21 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
42	Fosso delle Tre Acque	Madonnina	Id.	Dalla confluenza col Madonnina (n. 11 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
43	Fosso delle Carene	Id.	Id.	Dalla confluenza col Madonnina (n. 11 del presente elenco) alle sue origini queste incluse compreso il fosso Pozzatello
44	Fosso Bucine	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
45	Fosso della Concia	Id.	Id.	Id.
46	Fosso Acquaviva	Id.	Id.	Id.
21	Fosso di Valdona o Valdana	Id.	Portolongone e Portoferraio	Dalla foce alla confluenza col fosso Catenacci (n. 40 del presente elenco) e Buraccio (numero 41) in comune di Portoferraio
47	Botro di Portolongone e Val di Capanne	Id.	Portolongone	Dalla foce alle sue origini queste incluse
48	Fosso Mar di Carvisi	Id.	Id.	Id.
49	Fosso del Molino	Id.	Id.	Id.
50	Fosso del Pino	Id.	Id.	Id.
51	Fosso della Lacona	Id.	Id.	Id.
52	Fosso S. Maria	Id.	Id.	Id.
53	Fosso Stagnolo e di Caubbio	Id.	Id.	Dalla foce alla confluenza col fosso Tombino (n. 54 del presente elenco)
54	Fosso Tombino	Stagnolo	Portolongone e Campo nell'Elba	Dalla confluenza col fosso Stagnolo (n. 53 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
55	Fosso dell'Inferno	Tirreno	Portolongone	Dalla foce alle sue origini queste incluse
56	Fosso Re di Grotta	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
18	Rio del Riale e Val di Rio	Tirreno	Rio Marina e Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini queste incluse in ciascuno dei rami nei quali si divide
19	Fosso di Ortano	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse in comune di Rio d'Elba
57	Fosso Maceratoio inf. 19	Ortano	Id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse in comune di Rio d'Elba
58	Fosso di Riulbona	Tirreno	Rio Marina	Dalla foce alle sue origini queste incluse compresi gli affluenti Del Giave, Fegarella e Recissa dalle loro origini, queste incluse
59	Fosso Fornacelle	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
60	Fosso Baccetti	Id.	Rio Marina e Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini queste incluse compresi gli affluenti Calcinaia, Della Vallecchia e del Melo ed i fossi Gorguti ed Ai Ziro che delimitano il confine dei due Comuni anch'essi dalle loro origini queste incluse
61	Fosso di Chiassi	Id.	Rio Marina	Dalla foce alle sue origini queste incluse
62	Fosso di Vallone	Id.	Id.	Id.
63	Fosso di Grassera inf. 18	Reale	Rio d'Elba	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse
64	Fosso di Vignola	Tirreno	Rio d'Elba e Rio Marina	Dalla foce alle sue origini queste incluse per i due rami Vignola e Rosmarina
65	Fosso di Nisporto	Id.	Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini queste incluse
66	Fosso Nisportino	Id.	Id.	Id.
67	Fosso dei Mangani	Id.	Id.	Id.
23	Fosso Golea	Id.	Campo nell'Elba e Marciana	Dalla foce alle sue origini queste incluse
24	Fosso della Pila inf. 23	Golea	Campo nell'Elba	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse compresi gli affluenti Gorgolinaio, Marcianella e Camporotondo dalle loro origini queste incluse
25	Rio Ponadesca	Tirreno	Campo nell'Elba	Dalla foce alle sue origini queste incluse in ciascuno dei due rami Lamaia e Rabacca
26	Rio della Grotta o fosso degli Azi o Alzi	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse compresi gli affluenti Stabbiati, Lecceto, Ciampone, Alloro ed Orzaio dalle loro origini queste incluse

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
27	Rio del Seccheto o Valle Fratoccia	Tirreno	Campo nell'Elba	Dalla foce alle loro origini queste incluse compresi g affluenti della Greppa, Vallebuia, del Matocci e dell'Inferno, dalle loro origini queste incluse
28	Rio del Murcione o fosso di Pomonte	Id.	Campo nell'Elba e Marciana	Dalla foce alle sue origini queste incluse compreso gli affluenti La Vallaccia e Porterogna dalle loro origini queste incluse
68	Rio Forcioni inf. 23	Golea	Campo nell'Elba	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse
69	Rio di Filetto inf. 23	Id.	Id.	Id.
70	Rio di Segagnana	Id.	Id.	Id.
71	Fosso del Canaletto	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutto il tratto dei due rami Canaletto e di Forno
72	Fosso dell'Ogliera	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
29	Rio di Marciana e Torre	Id.	Marciana Marina e Marciana	Dalla foce del Torre alle sue origini queste incluse in ciascuno dei rami Rio di Marciana, Gerbone e Nivera
73	Rio di S. Giovanni	Tirreno	Marciana Marina	Dalla foce sino alla confluenza dei torrenti Fleno e Santina
74	Fosso dei Pizzeni o delle Orticole	Id.	Marciana Marina e Marciana	Dalla foce alle sue origini queste incluse.
75	Torrente Fleno inf. 73	S Giovanni	Marciana	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse
76	Torrente Santina inf. 73	Id.	Id.	Id.
77	Fosso Re di Noce	Tirreno	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse in ciascuna dei due rami Re di Noce e di Alberelli
78	Fosso di Val Selvana	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
79	Fosso del Contoncello	Id.	Id.	Id
80	Fosso della Scalinata	Id.	Id.	Id.
81	Fosso di Remajo	Id.	Id.	Id.
82	Fosso dei Canali	Id.	Id.	Id.
83	Rio dei Pratesi	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse compresi gli affluenti del Castagnolo e Fonte di Cinello dalle loro origini queste incluse

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
84	Fosso di Mortigliano	Tirreno	Marciana	Dalla foce alle sue origini queste incluse per ciascuno dei rami della Gabbiala, Delle Matte, e Rio Infernaccio
85	Fosso dell'Infernetto	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per ciascuno dei due rami Infernetto e Guiccaria
86	Fosso Aiali e di Mola	Id.	Capoliveri	Dalla foce alle sue origini queste incluse
87	Fosso Mazzacorta inf. 86	Aiali	Id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse
88	Fosso Gelsoretto inf. 86	Mola	Capoliveri e Portolongone	Id.
89	Fosso delle Acque Chiare inf. 86	Id	Id.	Id.
90	Rio di Puntecchio inf. 86	Id.	Id	Id.
91	Fosso dei Sorbetti	Tirreno	Capoliveri	Dalla foce Sulpiano di Mola alle sue origini, queste incluse
92	Fosso Palo	Id	Id	Dalla foce sulla spiaggia di Mola alle sue origini queste incluse
93	Fosso delle Conce	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
94	Fosso delle Cavallucce	Id.	Id	Id
95	Fosso di Monterotondo	Id.	Id	Id.
96	Fosso di Remaiolo	Id.	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutti e due i rami Remaiolo e Canestrano
97	Fosso Vallemorta	Id	Id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
98	Fosso del Salcio	Id	Id.	Id.
99	Fosso di Fosco	Id.	Id.	Id.
100	Fosso del Pontimento	Id.	Id.	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

(2592)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-26178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Mernik fu Antonio, nata a Pola il 2 ottobre 1873, e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 836, e diretta ad ottenere a termini dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Mernik è ridotto in « Merni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2745)

N. 11419-18426.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Pirnat fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 gennaio 1899, e residente a Trieste, via Madonnina, n. 4 111, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pirnetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Pirnat è ridotto in « Pirnetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2746)

N. 11419-22108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Giuseppe Poljak fu Giuseppe, nato a Salcano, il 27 giugno 1868, e residente a Trieste, via Vasari, n. 18 I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Giuseppe Poljak è ridotto in « Poli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2747)

N. 11419-18259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pollovich di Luigi, nato a Trieste il 31 dicembre 1896 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 16 11p, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pollio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pollovich è ridotto in « Pollio ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2748)

N. 11419-5943.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Polainscech fu Elena, ved. Pockar, nata a Sesic (Stiria) il 19 luglio 1875 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Polensi ved. Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Polainscech vedova Pocker sono ridotti in « Polensi ved. Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Vincenzo, nato il 10 gennaio 1909, figlio;
2. Carmela fu Vincenzo, nata l'8 febbraio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2749)

N. 11419-21935.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Pavlacovich di Stefano, nato a Trieste il 28 giugno 1909 e residente a Trieste, via Industria, n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Paolo Pavlacovich è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2750)

N. 11419-22524.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ruzzier vedova Podbersic fu Antonio, nata a Pirano il 9 novembre 1874 e residente a Trieste, via G. Schiaparelli, 2, porta 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ruzzier ved. Podbersic è ridotto in « Piemonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesta fu Pietro, nata il 15 gennaio 1906, figlia;
2. Marcello fu Pietro, nato il 27 gennaio 1908, figlio;
3. Anna fu Pietro, nata il 27 dicembre 1910, figlia;
4. Luigia fu Pietro, nata il 12 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2751)

N. 11419-22107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Podgornik fu Pietro, nato a Duino (Trieste) il 22 aprile 1886 e residente a Trieste, Valle di Rozzol, 514, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piedimonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Podgornik è ridotto in « Piedimonte ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Natalia Podgornik, nata Legovich di Gregorio, nata il 5 giugno 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2752)

N. 11419-21607.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Ros fu Giov. Batt., nato a Crauglio il 14 febbraio 1893 e residente a Trieste, via S. Sergio, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Ros è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Ros, nata Miazzi, di Giovanni, nata il 21 luglio 1898, moglie;
2. Paolo di Edoardo, nato il 15 ottobre 1924, figlio;
3. Giorgio di Edoardo, nato il 28 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2753)

N. 11419-14662.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Resitz fu Francesco, nato a Pola il 1° dicembre 1881 e residente a Trieste, via Tigor, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Resitz è ridotto in « Rezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erna Resitz, nata Rebetz, fu Giovanni, nata il 14 agosto 1895, moglie;
2. Franco, di Vladimiro, nato l'11 febbraio 1922, figlio;
3. Ondina, di Vladimiro, nata il 20 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 388.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 11 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pignatelli Carlo, commissario prefettizio del comune di Noci (Bari), per conto di detto Comune — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 24 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio postale di Cosenza — Intestazione: Failla Filippo Vincenzo fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 3.50 % — Capitale: L. 2000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 133.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.65
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.66	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.679	Norvegia	5.09
Spagna	273.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	81.60
Dollaro Canadese	18.94	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.075
Oro	368.54		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.